

## **ISTRUZIONE**

### **ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI**

*Revisionata nel maggio 2009*

---

#### **INTRODUZIONE**

Il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004 ha istituito l'Albo delle Società Cooperative, in attuazione delle previsioni contenute nel D. Lgs. 6/2003, di riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative (e segnatamente nella disposizione di cui all'art. 223sexiesdecies disp. att. trans. c.c.).

La circolare del Ministero delle Attività Produttive del 6/12/2004 prot. n. 1579682 ha fornito le prime indicazioni di attuazione delle norme in esame, illustrando tra l'altro la compilazione del modello speciale predisposto per l'occasione. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circolare del 4/8/2005 (prot. 158744). Si riassumono nella presente istruzione le principali indicazioni cui le Società e l'Ufficio si devono attenere.

L'Albo si compone di due sezioni, è articolato in numerose sottosezioni e corredato da un elenco che comprende le cooperative non soggette al D. Lgs. 6/2003, come si spiegherà a continuazione. Le due sezioni contengono rispettivamente le cooperative a mutualità prevalente e quelle che tali non sono (cooperative diverse). La descritta articolazione, che si dettaglia a continuazione, arriva a ricomprendere tutte le società cooperative, mentre esclude ancora, per il momento, gli enti cooperativi diversi (es. società di mutuo soccorso) che erano considerati dall'abrogato D.Lgs. 220/2002 ma non dal vigente D.Lgs. 6/2003.

L'iscrizione nell'Albo, che si sostanzia nell'ottenimento di un numero di identificazione è, secondo la circolare sopra citata, condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali, per la completezza degli atti e dei documenti e per la ricevibilità di questi ultimi da parte della Pubblica Amministrazione. Perché la cooperativa possa ottenere l'iscrizione nell'Albo, è necessario che il suo statuto sociale sia conforme al diritto societario riformato (D. Lgs. 6/2003). Questo requisito è particolarmente importante per le cooperative che intendono iscriversi nella sezione a mutualità prevalente, come si dirà, e per le società che nel regime previgente avevano la forma giuridica di piccola società cooperativa ai sensi dell'art. 21 della legge 266/1997. Tali società non possono iscriversi nell'Albo delle Società Cooperative fino a quando non abbiano corretto la propria forma giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro Imprese dell'atto modificativo.

#### **ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE - ARTICOLAZIONE**

---

## **ISTRUZIONE**

### **ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI**

*Revisionata nel maggio 2009*

#### A. SEZIONI:

Cooperative a mutualità prevalente

Cooperative diverse

#### B. SOTTOSEZIONI:

1. Cooperative di produzione e consumo
2. Cooperative di lavoro agricolo
3. Cooperative sociali
4. Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento
5. Cooperative edilizie di abitazione
6. Cooperative della pesca
7. Cooperative di consumo
8. Cooperative di dettaglianti
9. Cooperative di trasporto
10. Consorzi cooperativi
11. Consorzi agrari
12. Banche di credito cooperativo
13. Consorzi e cooperative di garanzia e fidi
14. Altre cooperative.

C. Elenco separato delle cooperative non soggette alle nuove disposizioni di cui al D. Lgs. 6/2003 (art. 5 legge 366/2001 - art. 223terdecise II comma disp. att. trans. c.c.):

1. Consorzi agrari
2. Banche popolari
3. Banche di credito cooperativo
4. Istituti di cooperazione bancaria.

---

## **DEFINIZIONI**

---

## **ISTRUZIONE**

### **ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI**

*Revisionata nel maggio 2009*

#### **COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE**

Sono le società che possiedono i requisiti di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c., avendo tra l'altro provveduto all'adeguamento dello statuto alle previsioni della nuova disciplina delle società cooperative. In questa categoria rientrano in particolare tutte quelle cooperative iscritte nel Registro Prefettizio, il cui statuto era già conforme alle prescrizioni richieste, prima della riforma del diritto societario, dall'art. 26 del D.L.C.P.S. 1577/1947, e che nell'adeguamento dello statuto hanno recepito i requisiti mutualistici dettati dall'art. 2514 c.c.

#### **COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI DIRITTO**

Sono le cooperative che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge. Si tratta di:

- *Cooperative sociali* (art. 111septies disp. att. c.c.)
  
- *Cooperative agricole e loro consorzi* che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c. quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111septies disp. att. c.c.). In questa categoria rientrano anche le *cooperative agricole di servizi ai soci in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale*, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 99/2004.
  
- *Banche di credito cooperativo* se rispettano le norme delle leggi speciali (art. 223terdecies disp. att. c.c.)

#### **COOPERATIVE DIVERSE**

Sono tutte le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, con esclusione delle *cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente* di seguito menzionate.

#### **COOPERATIVE NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLA MUTUALITÀ PREVALENTE**

## **ISTRUZIONE**

### **ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI**

*Revisionata nel maggio 2009*

Sono le società cooperative che, ai sensi dell'art. 5, u.c., della legge 366/2001, e dell'art. 223terdecies, 2° c., disp. att. c.c., non sono soggette alle nuove disposizioni di diritto societario e continuano perciò ad applicare le norme previgenti.

Si tratta di:

- Consorzi agrari
- Banche popolari
- Banche di credito cooperativo
- Istituti di cooperazione bancaria in genere

Questi soggetti non sono iscrivibili in alcuna delle sezioni dell'Albo, ma vengono iscritti in un Elenco speciale di natura anagrafico-statistica, sempre tenuto dal Ministero per le Attività Produttive.

---

**REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE**

---

## ISTRUZIONE

### ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI

*Revisionata nel maggio 2009*

Come si è detto, esistono società cooperative che la legge include di diritto nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente. Tutte le altre, per accedere a tale *status*, devono rispettare requisiti di diversa natura.

1. *Requisiti statutari.* Lo statuto della cooperativa deve contenere alcune indicazioni obbligatorie, enumerate dall'art. 2514 c.c.:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Date le differenze esistenti, ancorché lievi, rispetto alla precedente formulazione (art. 26 d.lg.c.p.s. 1577/1947) su di un piano squisitamente formale l'adeguamento dello statuto sembra indispensabile per il mantenimento della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente. Si ricorda che il come il termine per l'iscrizione nell'Albo Cooperative, anche quello per l'adeguamento dello statuto al nuovo diritto societario è scaduto il 31 marzo 2005 (legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266).

Le ricadute dell'eventuale venir meno del requisito statutario sull'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative sono immediate: la cooperativa il cui statuto non riporta le indicazioni di cui sopra, a seguito del mancato adeguamento dello statuto *o di una modifica successiva*, è trasferita in modo automatico dalla sezione delle cooperative a mutualità prevalente a quella delle cooperative diverse.

## **ISTRUZIONE**

### **ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI**

*Revisionata nel maggio 2009*

2. *Requisiti di prevalenza.* Sono specificati nell'art. 2512 c.c. Sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che:

- a) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- b) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- c) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

3. *Requisiti di bilancio.* Sono riportati dall'art. 2513 c.c. e rappresentano l'espressione dei requisiti di prevalenza di cui al punto precedente:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.

In questo caso, per provocare la cancellazione della società dall'Albo delle Società Cooperative, il requisito deve risultare non soddisfatto per due esercizi consecutivi. Come spiega la circolare del Ministero delle Attività Produttive citata, inizialmente le società cooperative possono iscriversi nella sezione a mutualità prevalente se hanno adeguato lo statuto alle disposizioni del nuovo diritto societario, mentre i requisiti di bilancio verranno valutati con riferimento al 31/12/2005.

**ISTRUZIONE**  
**ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI**

*Revisionata nel maggio 2009*

---

**ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE NEI CONFRONTI DELL'ALBO**

**1. ADEMPIMENTO INIZIALE**

Come si è visto, tutte le società cooperative sono tenute a formalizzare la propria posizione nei confronti dell'Albo, sia per iscriversi, sia (cooperative non soggette alla mutualità prevalente) per dichiararsi estranee registrandosi nell'elenco separato. A regime

## **ISTRUZIONE**

### **ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI**

*Revisionata nel maggio 2009*

l'operazione dovrà essere eseguita contestualmente all'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro Imprese; per quanto riguarda le società esistenti al momento dell'entrata in vigore del DM 23/6/2004, l'ultimo termine per provvedere all'iscrizione è scaduto il 31 marzo 2005 (l'iniziale scadenza del 10/1/2005 è stata prorogata dall'art. 19ter della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266). Naturalmente è possibile richiedere l'iscrizione in ogni momento, fino all'intervento d'ufficio da parte del Ministero (vedere più oltre il punto 11 a pagina 9).

#### **2. ADEMPIMENTO ANNUALE**

Le cooperative devono, in occasione del deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese, dichiarare la permanenza (o la mancata ricorrenza) dei requisiti di legge di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c. per il mantenimento dello *status* di cooperativa a mutualità prevalente.

Il Ministero ha precisato che tutte le società cooperative iscritte all'Albo, comprese quelle a mutualità prevalente di diritto, sono tenute all'obbligo in parola.

La dichiarazione si perfeziona tramite compilazione di apposito riquadro del modello C17. Il modello si allega alla pratica di deposito del bilancio di esercizio, utilizzando il codice tipo documento C17, senza compilare il codice atto. Non è possibile presentare la pratica tramite Modello Pdf, perché non permette la corretta indicizzazione di questo particolare allegato.

Uno dei campi obbligatori del modello è il numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative. Le società che non dispongono ancora del numero, pur avendo già presentato domanda di iscrizione all'Albo, possono utilizzare il numero fittizio A000000, indicando nel quadro note della pratica gli estremi di presentazione (numero di protocollo e data) della domanda di iscrizione.

Le cooperative a mutualità prevalente di diritto possono limitarsi ad indicare nel modello solo i propri dati anagrafici e il numero di iscrizione all'Albo.



## ISTRUZIONE

### ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI

*Revisionata nel maggio 2009*

---

#### INDICAZIONI SINTETICHE PER L'AVVIO E LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI PRIMA ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata tramite il modello elettronico appositamente predisposto e battezzato C17. Si tratta di un modello analogo a quello introdotto per la campagna bilanci 2004: un documento in formato pdf dotato di speciali caratteristiche che consentono la compilazione di campi, il salvataggio e numerosi controlli di coerenza sui dati inseriti. Il modello, che si può scaricare dalla pagina web di telemaco (<http://web.telemaco.infocamere.it>), funziona con il programma gratuito Acrobat Reader versione 6.0 o successiva ([www.adobe.it](http://www.adobe.it)).

## ISTRUZIONE

### ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI

*Revisionata nel maggio 2009*

2. L'unica forma di sottoscrizione consentita è tramite firma digitale. Il modulo **non può** essere stampato, compilato e firmato in formato cartaceo e poi allegato alla pratica come immagine da scanner; **deve invece** essere compilato a terminale, salvato sul PC e sottoscritto digitalmente.
3. Secondo il decreto (art. 4 DM 23/6/2004) e le indicazioni della circolare sopra citata, la domanda *deve essere presentata da un legale rappresentante*. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione all'Albo Cooperative sia contestuale alla domanda di prima iscrizione della società al Registro delle Imprese, oppure alla domanda di iscrizione dell'atto di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni di legge, anche il Notaio rogante o autenticante è legittimato alla sottoscrizione. Rimane dubbia invece la possibilità di utilizzare l'altra modalità di presentazione di cui all'art. 31 della legge 340/2000 (la cui applicazione è peraltro prevista dall'art. 3 del decreto), la cd. *presentazione tramite commercialista*, oppure la *presentazione tramite procuratore* a suo tempo proposta da Unioncamere per semplificare la trasmissione telematica delle pratiche. Sulla base di queste considerazioni, l'Ufficio del Registro Imprese di Biella *non respingerà* i modelli C17 firmati da un professionista incaricato o da un procuratore speciale nominato attraverso il modello predisposto a cura di Unioncamere, *ma avverte che il Ministero non ha espressamente approvato* tali formalità di presentazione e che pertanto potrebbe rendersi necessario provvedere ad una regolarizzazione dell'istanza dopo la presentazione. In ogni caso, il "Cognome" e "Nome" del dichiarante da indicare sul modello C17, devono corrispondere alle generalità di chi appone la propria firma digitale sul modello, anche se la qualifica del firmatario (es. il Notaio) appare in contrasto con quella riportata nel modello in modo non modificabile (*in qualità di legale rappresentante*). *Non saranno quindi ammessi i modelli che dovessero essere firmati da una persona diversa da quella indicata come "il sottoscritto"*.
4. Il modello C17 deve essere trasmesso come allegato di una normale pratica predisposta con Fedra (o programma equivalente). La nuova versione di Fedra (5.9), che si raccomanda di utilizzare, è stata arricchita di codici e campi a tale scopo. Per richiedere l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative **non può essere usata la versione di Fedra n. 5.8.0**. Il modello può accompagnare la domanda di iscrizione di un atto (es. atto di adeguamento dello statuto alle disposizioni del diritto societario riformato), oppure può costituire oggetto unico della pratica. In tal caso occorre predisporre un modello principale S2, compilato

## ISTRUZIONE

### ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI

*Revisionata nel maggio 2009*

solo nella parte anagrafica e associarvi il modello C17 attraverso il quadro di riepilogo.

5. Nel modello i campi a riempimento obbligatorio sono cerchiati di rosso. La mancata compilazione di campi obbligatori genera un messaggio di errore anche se non blocca il salvataggio del modello. Si prega pertanto di prestare la massima attenzione alla completezza del modello.
6. Per la legge, adeguamento dello statuto alle nuove prescrizioni del diritto societario riformato e iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative non sono in relazione e pertanto la validità della domanda di iscrizione non appare preclusa per le società che ancora non hanno provveduto all'adeguamento. Tuttavia si osserva che, essendo mutate rispetto alla normativa previgente le condizioni per l'assunzione della qualifica di *cooperativa a mutualità prevalente*, almeno per l'iscrizione in tale sezione l'adeguamento preventivo dello statuto sembra indispensabile. Inoltre, le società che nel regime previgente avevano la forma di *piccola società cooperativa* non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo fino a quando non abbiano aggiornato la propria forma giuridica attraverso l'iscrizione nel Registro Imprese dell'atto di modifica dello statuto.
7. L'istanza di iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative sia soggetta all'imposta di bollo di 14,62 € prevista dall'art. 3 della tariffa approvata con DM 20/8/1992 (e successive modificazioni) in quanto *istanza diretta agli uffici dell'Amministrazione dello Stato in relazione alla tenuta di pubblico registro* (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 79/A del 17 giugno 2005).
8. Il diritto di segreteria è di 40 € e si deve sommare a quello ordinariamente dovuto per la pratica cui la domanda di iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative si accompagna. Nella protocollazione gli importi sono contabilizzati come *diritti per il Registro Imprese*.
9. Nell'evasione del protocollo l'Ufficio inserisce tra le annotazioni a carattere storico (MAD) la seguente frase: *DD/MM/AAAA - domanda di iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative di cui al DM 23 giugno 2004*.
10. L'indicazione del numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative negli atti e nella corrispondenza della società è obbligatoria.

## ISTRUZIONE

### ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI

*Revisionata nel maggio 2009*

11. La mancata iscrizione all'Albo entro il termine di legge non comporta alcuna sanzione pecuniaria; tuttavia le cooperative che non vi provvedono si espongono ad una serie di conseguenze negative:
  - promozione di azione di vigilanza da parte del Ministero delle Attività Produttive, per verificare l'effettiva esistenza della società;
  - adozione di un provvedimento di gestione commissariale (art. 2545sexiesdecies c.c.);
  - inibizione dei benefici fiscali a favore della cooperativa;
  - irricevibilità delle istanze rivolte alla Pubblica Amministrazione senza indicare il numero di iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (su questo punto, almeno per quanto riguarda i procedimenti di competenza del Registro Imprese, è comunque il caso di nutrire perplessità nonostante le esplicite indicazioni della circolare ministeriale: non esiste infatti un fondamento normativo per emettere un provvedimento di rigetto di una istanza solo perché la società ancora richiesto l'iscrizione nell'Albo; si tenga anche conto del fatto che spesso il soggetto obbligato ad un adempimento pubblicitario presso il Registro Imprese - es. il Notaio, un sindaco, ecc. - non è sempre quello sul quale la legge fa ricadere l'obbligo di iscrizione nell'Albo - il legale rappresentante).
  
12. Le *istanze di rettifica* di uno o più dati in una domanda di iscrizione devono essere rivolte:
  - se la domanda da rettificare è già stata esaminata, direttamente alla Direzione Generale per gli Enti Cooperativi del Ministero delle Attività Produttive, nella forma di *richieste di riesame*;
  - se invece la rettifica interviene prima ancora dell'esame della domanda da parte del Ministero, alla Camera di Commercio nella forma di una nuova domanda di iscrizione. La domanda sarà considerata *integrativa* della precedente e non è soggetta ad alcun pagamento di diritti di segreteria, ma solo all'imposta di bollo.

## ISTRUZIONE

### ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI

*Revisionata nel maggio 2009*

13. Ogni cooperativa aderente ad un *Gruppo Cooperativo Paritetico* (ex art. 2545septies c.c., il contratto con cui più cooperative regolano la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese) è tenuta a depositare l'accordo di partecipazione direttamente - e non per il tramite della Camera di Commercio - presso la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi del Ministero delle Attività Produttive. Inoltre, la cooperativa aderente al gruppo paritetico dovrà provvedere all'adempimento pubblicitario di cui all'art. 2497bis c.c. (iscrizione della soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento).

---

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO C17

### SEZIONE IL SOTTOSCRITTO

Il dichiarante deve indicare il proprio *cognome e nome*, la *denominazione* come risulta iscritta al Registro Imprese e il *codice fiscale* della cooperativa.

### SEZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

- Riquadro *Domanda di iscrizione all'Albo*

Deve essere **sempre** selezionato (dalle cooperative a mutualità prevalente, dalle cooperative a mutualità prevalente di diritto, dalle cooperative diverse e *anche* dalle cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente ai sensi della L. 366/2001).

- Riquadro *Sezioni*

## ISTRUZIONE

### ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI

*Revisionata nel maggio 2009*

Deve essere compilato sia dalle *cooperative a mutualità prevalente*, anche di diritto, sia dalle *cooperative diverse*, selezionando dall'elenco a tendina la sezione di appartenenza. Il riquadro non deve essere compilato dalle cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente ai sensi della L. 366/2001.

- Riquadro *Categorie*

Dopo aver indicato la sezione, tutte le cooperative che si iscrivono all'Albo (quindi con esclusione delle cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente ai sensi della L. 366/2001), devono selezionare la categoria di appartenenza, in relazione alla natura merceologica della loro attività (vedi paragrafo "Albo delle Società Cooperative - Articolazione").

- Riquadro *Cooperative non soggette alla mutualità prevalente*

Deve essere selezionato **solo** dalle cooperative non soggette alle nuove disposizioni sulla mutualità prevalente. **Nota bene:** queste cooperative **devono** limitarsi a selezionare, nell'ordine, il riquadro *Presenta domanda di iscrizione all'Albo delle società cooperative* e il riquadro *Cooperative non soggette alla normativa sulla mutualità prevalente, di cui all'art. 5, ultimo comma, legge n. 366/2001*. In caso contrario, il modello C17 restituisce un errore di compilazione.

## SEZIONE PER LE COOPERATIVE SOCIALI

In questa sezione, secondo quanto previsto dalla legge 381/1991 (artt. 1 e 2), le cooperative sociali devono:

1. indicare il tipo di cooperativa sociale cui appartengono:

- a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

2. specificare ulteriormente la categoria di appartenenza (che nella sezione precedente era stata indicata genericamente come "cooperative sociali") in relazione alla natura merceologica della loro attività;

## ISTRUZIONE

### ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE. PRIME INDICAZIONI

*Revisionata nel maggio 2009*

3. dichiarare, selezionando l'apposita casella, se il numero di soci volontari è inferiore al numero complessivo dei soci.

#### SEZIONE PER LE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E LORO CONSORZI

In questa sezione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della L. 59/1992, le cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi devono dichiarare:

1. il numero dei soci
2. se ciascun socio possiede quote od azioni per un valore inferiore al 258,23 Euro.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Caterina Janutolo)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio di Biella ai sensi degli artt. 6, 8, 9, 10, 22, 25 e 62 del DPR 445/2000, dell'art. 15 comma 6 del Regolamento Interno del Registro Imprese di Biella (Deliberazione Consiglio CCIAA Biella n. 28 del 28/11/2001) e della Determinazione del Segretario Generale n. 131 del 31.03.2003. Può essere riprodotto e rilasciato in formato cartaceo secondo le disposizioni dell'art. 20 comma 1 del DPR 445/2000, a cura della Camera di Commercio di Biella.